REGOLAMENTO (CEE) N. 2683/70 DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1970

che stabilisce modalità particolari per la fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1253/70 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che l'allegato del regolamento (CEE) n. 1100/68 della Commissione, del 26 luglio 1968, che stabilisce le modalità di applicazione per la fissazione in anticipo delle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (3), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1522/70 (4), indica i prodotti esportati verso alcune destinazioni per i quali la fissazione in anticipo delle restituzioni è esclusa ; che il regolamento (CEE) n. 2307/70 (5) che modifica il regolamento (CEE) n. 823/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, che determina i gruppi dei prodotti e le disposizioni speciali relative al calcolo dei prelievi nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (6), comporta, con effetto dal 1° gennaio 1971, una modifica della nomenclatura della tariffa doganale comune ; che, di conseguenza, l'allegato del regolamento (CEE) n. 1100/68 è da adattare ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2637/70 della Commissione, del 23 dicembre 1970, che stabilisce modalità particolari per l'applicazione del regime dei certificati d'importazione, d'esportazione e di prefissazione per i prodotti agricoli (7), abroga, con effetto dal 1° gennaio 1971, gli articoli 2, 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 1100/68 ; che conviene, per ragioni di chiarezza, abrogare gli articoli 1, 4 e 6, i soli del suddetto regolamento restanti in applicazione, e adottare un nuovo testo ;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Per i prodotti in cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 804/68, ad eccezione di quelli che figurano nell'allegato del presente regolamento e che vengono esportati verso le destinazioni indicate, la restituzione è fissata in anticipo su richiesta.

Articolo 2

Gli adattamenti da apportare alle restituzioni fissate in anticipo, in virtù delle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 876/68, sono effettuati conformemente ad una lista da stabilirsi.

Articolo 3

Il regolamento (CEE) n. 1100/68 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1971.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1970.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 143 del 1°. 7. 1970, pag. 1.
(3) GU n. L 184 del 29. 7. 1968, pag. 14.
(4) GU n. L 167 del 30. 7. 1970, pag. 27.
(5) GU n. L 249 del 17. 11. 1970, pag. 13.
(6) GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 3.
(7) GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

ALLEGATO

Numero della tariffa doganale comune		Destinazione
04.02 A II a) 2 04.02 A II a) 3 04.02 A II a) 4 04.02 A II b) 2 04.02 A II b) 3 04.02 A II b) 4 04.02 B I b) 1 bb) 04.02 B I b) 1 cc) 04.02 B I b) 2 bb) 04.02 B I b) 2 cc)		tutte le destinazioni
ex 04.03	Burro, avente tenore in peso di materie grasse inferiore o uguale al 99,5 %	Zona E
04.04		Zona D Canada Portorico Stati Uniti
ex 04.04 A II	Formaggi Emmental e Gruyère	Liechtenstein Austria Svizzera
04.04 E I b) 2		Liechtenstein Austria Svizzera
ex 04.04 E I b) 4	Formaggi, aventi tenore di materie grasse, in peso, della sostanza secca, uguale o superiore al 40 %	Zona E
ex 04.04 E I b) 4	Formaggi Edam e Gouda	Australia
ex 04.04 E I b) 4	Formaggi Butterkäse, Edam, Fontal, Fontina, Gouda, Italico, Mimolette, St. Paulin, e gli altri formaggi aventi tenore d'acqua, in peso, della materia non grassa, superiore al 52 % e inferiore o uguale al 67 %	Liechtenstein Austria Svizzera